



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
SUSSIDI FINANZIARI.**

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 23.12.98.
- Apportate modificazioni con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 03.03.99, a seguito di O.I. dell'O.RE.CO.
- Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 04.08.2000.
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 25.03.99 al 09.04.99.
- Ripubblicato con integrazione all'Albo Pretorio dal 05.09.2000 al 20.09.2000.
- Apportate modificazioni con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 30.11.2004.

Addì, 01.12.2004

**Il Segretario Comunale
Vignola dr. Pietro**

Art. 1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

1. OGGETTO - Il termine "contributi" di cui al presente regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art. 12 della Legge 07.08.90 n. 241.
2. FINALITA' - I contributi del Comune sono finalizzati allo sviluppo, al progresso civile, sociale e culturale, religioso ed economico della comunità. Pertanto possono essere erogati per iniziative, interventi, servizi, anche del tipo religioso, ed attività di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza nel rispetto delle finalità suindicate, nonché per la costruzione, funzionamento e adeguamento delle strutture ed attrezzature destinate per dette finalità.
3. DESTINATARI - I soggetti destinatari dei contributi sono: gli enti pubblici e privati, anche di tipo religioso, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati, gli organismi rappresentativi di interessi diffusi e le persone fisiche.
Sono individuati soggetti destinatari anche le scuole pubbliche locali, consigli di circolo ed istituto per attività didattiche al di fuori di quelle previste nel Piano per il Diritto allo Studio. Il contributo viene erogato per il 50% dell'importo previsto nel piano, all'inizio dell'anno scolastico, la rimanente somma, a seguito di presentazione delle pezze giustificative del primo 50% e dell'ulteriore importo di contributo che s'intende utilizzare sino alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.
Con apposita convenzione, potrà essere regolato il rapporto tra il Comune e gli altri enti ed istituzioni per il perseguimento comune delle predette finalità.
4. IMPORTO - I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto dei seguenti parametri, con riferimento all'attività o all'iniziativa proposta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio:
 - attinenza e congruenza con gli eventuali programmi della pubblica amministrazione;
 - valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità;
 - rilevanza territoriale;
 - rappresentatività del soggetto proponente;
 - rapporto tra costo e risultato ipotizzato;
 - entità del contributo richiesto;
 - eventuale buon esito di analoga iniziativa in anni precedenti.L'importo del contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima. Nel caso di sussidi per assistenza a persona fisica, l'importo sarà rapportato al "bisogno" documentato.

Art. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Giunta comunale può stabilire, con propria deliberazione, gli indirizzi, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e rimesse dallo stesso alla Giunta per la formazione del piano di riparto e la

determinazione dell'importo assegnato. Il responsabile del servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi, la determinazione per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella determinazione vanno indicati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. La domanda di contributo, in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo, del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata dalle notizie e dalla documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa stessa nonché i costi preventivati e gli eventuali ricavi presunti. Nel caso di richieste di sussidi individuali, dovrà essere adeguatamente documentato il "bisogno". Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di enti riconosciuti (con esclusione degli enti pubblici): l'atto costitutivo, lo statuto e l'indicazione del legale rappresentante,
 - b) se trattasi di enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e le indicazioni della persona responsabile ed abilitata a riscuotere il contributo.
3. L'erogazione dei contributi, ad esclusione dei sussidi individuali, sarà subordinata all'attestazione, con adeguata documentazione da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.
4. Per gli enti pubblici e privati anche di tipo religioso, le associazioni e i comitati non è richiesta alcuna documentazione contabile se l'importo del contributo è inferiore a lire 1.000.000= (un milione).
5. L'erogazione di contributi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal responsabile del servizio socio assistenziale nell'ambito dell'apposito fondo in bilancio. Lo stesso responsabile adotta la sua determinazione di impegno di spesa in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria effettuata, nel minor tempo possibile, e provvede alla contestuale liquidazione del contributo.
6. Gli enti pubblici e privati, anche di tipo religioso, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati, gli organismi rappresentativi di interessi diffusi che ricevono contributi annui per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano tali attività, che esse vengono realizzate con il contributo del Comune.
7. Il Comune di riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché il diritto di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
8. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.

Art. 2 bis

1. A favore dell'Istituto comprensivo delle scuole materna, elementari e media di Almenno San Bartolomeo, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio, vengono determinati i contributi da

erogare allo stesso, diretti a sostenere i programmi didattici con attività e interventi integrativi, atti a facilitare e migliorare l'apprendimento degli alunni.

I contributi di cui al comma primo vengono erogati con determinazione del Responsabile dell'Area competente in due rate, di cui la prima pari all'80% entro il 30 settembre e la seconda pari al 20% entro il 31 marzo, e sono subordinati all'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale relativa al Piano Diritto allo Studio ed alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo assegnato nell'anno scolastico precedente.

Si fa obbligo all'Istituto comprensivo di scuole materna, elementari e media di Almenno San Bartolomeo di presentare entro **il 30 giugno**, una relazione che evidenzi gli interventi fatti, a giustificazione delle spese sostenute con il contributo precedentemente erogato, allegandone le relative fatture.

Qualora per giustificati motivi imputabili al Comune o all'Organismo Scolastico, il contributo non venga utilizzato completamente entro l'anno scolastico in corso, **verrà detratto dal contributo assegnato per l'anno successivo, quale economia di gestione dell'anno precedente.** Le fatture che, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organismo Scolastico, non fossero pervenute contestualmente alla relazione, devono comunque essere presentate prima dell'erogazione del contributo successivo.

Art. 3

1. Viene istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 4

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale,
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - c) sviluppo economico,
 - d) attività culturali ed educative,
 - e) tutela dei valori ambientali,
 - f) interventi straordinari,
 - g) altri benefici ed interventi,
 - h) attività didattiche di competenza delle scuole locali.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo,
 - b) finalità dell'intervento, espressi in forma sintetica,

- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno,
- d) durata, in mesi, dell'intervento,
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria,
 - b) indirizzo,
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica,
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno,
 - e) disposizioni di legge in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 5

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti, viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio di ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio socio assistenziale comunale dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal responsabile del servizio socio assistenziale comunale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale. La concessione del patrocinio, da rendere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
